



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 157 del 15-11-2017

OGGETTO

INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI OSPITI SUL TERRITORIO COMUNALE.
ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA ITALIANA. APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
CON L'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ACCOGLIENTE

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di novembre alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Moschella Vincenzo	ASSESSORE	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Troisi Antonio	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- ✓ che il principio della sussidiarietà è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, che lo ha qualificato come principio cardine dell'Unione Europea, che è stato poi ulteriormente confermato dalla Costituzione Europea;
- ✓ che detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL; quest'ultima norma dispone che “i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- ✓ che l'art.118 della Costituzione sancisce che i Comuni devono favorire l'autonoma iniziativa di singoli ed Associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio della sussidiarietà;
- ✓ che con questo articolo è stato introdotto il principio della sussidiarietà orizzontale tra Comuni e cittadini ed è stato riconosciuto un ruolo istituzionale alla cittadinanza attiva e ai cittadini organizzati;
- ✓ che è ormai patrimonio comune considerare la sussidiarietà uno dei pilastri decisivi per l'assetto del paese, sia da un punto di vista istituzionale (sussidiarietà verticale), che da un punto di vista di costruzione della “rete” necessaria ad offrire i servizi ai cittadini (sussidiarietà orizzontale);
- ✓ che la sussidiarietà orizzontale dà vita alla cittadinanza attiva che si realizza quando cittadini singoli o associati promuovono autonomamente iniziative di interesse generale che l'istituzione è tenuta a riconoscere, sostenere ed integrare nella sua politica;

RILEVATO CHE:

- ✓ la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, della Regione e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- ✓ attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;

- ✓ l'evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori;

DATO ATTO che sul territorio nazionale è in atto da alcuni anni un costante e consistente flusso di migranti e che la misura del fenomeno determina la necessità di attivare azioni ispirate ai principi innanzi richiamati;

RILEVATO che sul territorio comunale sono presenti circa n. 40 migranti ospiti delle strutture di accoglienza ivi presenti;

PRESO ATTO della nota prot. n. 24490 del 2/11/2017 con la quale l'Associazione Comunità Accogliente con sede in Mercogliano ha proposto, come iniziativa del tutto volontaria e gratuita, di sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Ente per attività a supporto dei migranti e specificatamente per organizzare e gestire corsi gratuiti di lingua;

PRESO ATTO che l'Associazione ha come scopi statutari la promozione e l'accompagnamento dei migranti nel processo di integrazione nei nuovi contesti culturali, come da Statuto in atti e da relazione descrittiva dell'attività associativa;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, nel perseguimento dei propri obiettivi strategici e programmatici, promuovere la realizzazione delle predette attività di volontariato a favore di persone migranti temporaneamente soggiornanti sul territorio comunale;

RITENUTO approvare lo schema di Accordo di collaborazione con la predetta Associazione per la realizzazione delle attività di volontariato a favore dei migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio comunale, in conformità all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore che consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

DATA l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di sostenere le attività mediante la concessione in comodato d'uso della ex sala consiliare presso la Biblioteca comunale;

PRECISATO che l'azione promossa dal Comune deve ritenersi aperta a nuove adesioni di altri soggetti del volontariato sociale ed in generale del terzo settore, favorendo la più ampia partecipazione possibile al raggiungimento degli obiettivi di benessere e solidarietà della comunità locale;

VISTI:

- ✓ il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", che riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di

volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- ✓ il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- ✓ il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- ✓ lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che gli articoli da 98 a 104 del Codice del Terzo Settore contengono la disciplina transitoria, in conformità della quale: continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine di mesi diciotto dalla data della sua entrata in vigore; il requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

RITENUTO di demandare al Responsabile I Settore Finanze ed al Responsabile II Settore, Servizio Patrimonio gli atti gestionali necessari e conseguenti;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Patrimonio ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. Nr. 267/2000, così come riformulato dall’art. 3, comma 2°, lettere b) del D.L.174/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, nr. 231 (G.U. 07/12/2012, nr. 286), nonché l’attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.174 bis, comma 1° del vigente D.Lgs. 267/2000 e D.L. 90/2014 coordinato con legge di conversione nr.114/2014;

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi a norma di legge;

D E L I B E R A

- 1) - **DI STABILIRE** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) - **DI SPECIFICARE** che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere azioni finalizzate alla realizzazione di attività di volontariato a favore di persone migranti richiedenti protezione internazionale e temporaneamente soggiornanti sul territorio comunale, con l’obiettivo di coinvolgerli nel processo di inserimento ed integrazione;
- 3) - **DI ADERIRE** all’iniziativa proposta dall’Associazione Comunità Accogliente con sede in Mercogliano, che appare meritevole di approvazione e rispondente alle finalità ed obiettivi

programmatici di questa Amministrazione, consistente nell'organizzare e tenere corsi di lingua gratuiti ai migranti destinatari ospiti delle strutture di accoglienza insistenti sul territorio;

4)- **DI STABILIRE** che l'attività di collaborazione sia disciplinata da apposita convenzione redatta secondo lo schema-tipo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che esoneri il Comune da qualsiasi responsabilità correlata allo svolgimento delle attività;

5)- **DI STABILIRE** che i destinatari dei corsi siano individuati ed iscritti ai corsi tramite il Servizio sociale del Comune nell'ambito dell'attività di contatto con le strutture di accoglienza e su segnalazione delle stesse;

6) - **DI CONCEDERE** l'uso dell'ex sala consiliare presso la Biblioteca comunale, per lo svolgimento dei corsi, per il periodo 1/12/2017-31/12/2018, con articolazione da definirsi, demandando la stipula del relativo comodato d'uso, da predisporre da parte del competente Ufficio Patrimonio, compatibilmente con l'assegnazione provvisoria della struttura all'Associazione CambiaMenti deliberata con atto di G.C. n. 100 del 19/07/2017;

7) - **DI PRECISARE** che le azioni a favore dei migranti devono ritenersi aperte a nuove adesioni di altri soggetti del volontariato sociale ed in generale del terzo settore, favorendo la più ampia partecipazione possibile al raggiungimento degli obiettivi di benessere e solidarietà della comunità locale;

8) - **DI DARE MANDATO** al Responsabile del I Settore Finanziario per gli atti necessari alla stipula di apposita convenzione, come da allegato schema-tipo, individuando lo stesso quale soggetto competente alla relativa sottoscrizione;

9) - **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Politiche Sociali e all'Ufficio patrimonio, per quanto di rispettiva competenza;

10) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto, al fine di avviare rapidamente le attività.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 27-11-2017

Dal Municipio, li 27-11-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-11-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 27-11-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 27-11-2017

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

Convenzione

ex art. 56 del Codice del Terzo settore

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'Ente Comune di (di seguito solo Comune), con sede in Via/Piazza Municipio n. 1, codice fiscale e partita IVA 00095990644, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Paolo De Giuseppe nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del Sindaco di nomina numero _____ del _____),

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata Comunità Accogliente (di seguito solo Associazione) con sede provvisoria in Via XXV Aprile, 10- Mercogliano, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signora Monaco Letizia, nata a _____ il _____, CF _____, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3

del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

il possesso di requisiti di moralità professionale;

il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

premessi, infine, che:

-l'Associazione non lucrativa denominata Comunità Accogliente ha proposto, come iniziativa del tutto volontaria e gratuita, di sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Ente per attività a supporto dei migranti e specificatamente per organizzare e gestire corsi gratuiti di lingua;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali statutari la promozione e l'accompagnamento dei migranti nel processo di integrazione nei nuovi contesti culturali, come da Statuto in atti e da relazione descrittiva dell'attività associativa;

- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal _____;

- lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 157 del 15/11/2017.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, di corsi di lingua gratuiti a n. _____migranti destinatari ospiti delle strutture di accoglienza insistenti sul territorio;

Articolo 3 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per promuovere azioni finalizzate alla realizzazione di attività di volontariato a favore di persone migranti richiedenti protezione internazionale e temporaneamente soggiornanti sul territorio comunale, con l'obiettivo di coinvolgerli nel processo di inserimento ed integrazione;

Articolo 4 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto nella ex sala consiliare presso la Biblioteca comunale, per lo svolgimento dei corsi, per il periodo 1/12/2017-31/12/2018, demandando la stipula del relativo comodato d'uso, da predisporre da parte del competente Ufficio Patrimonio, nei giorni _____, e secondo i seguenti orari : _____ ;

Articolo 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 1/12/2017- e scadenza il 31/12/2018.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Periodicamente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio e relazione descrittiva sull'andamento del servizio e sullo svolgimento delle specifiche attività.

L'associazione impiegherà nelle attività volontari qualificati, impegnandosi a comunicare al Comune, Ufficio Assistenza sociale, i relativi nominativi.

Articolo 7 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____

Agenzia di _____, numero _____

in data _____, scadenza _____.

Articolo 8 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 9 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro *[esempio] il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.*

Articolo 10 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 11 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico di _____.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Comune di _____ (_____)

Associazione